

“DIMENTICARSI DI SÉ È LA MALATTIA; IL RICORDO DI SÉ È LA CURA”

ASL LECCE * * * DISTRETTO SOCIO SANITARIO di GAGLIANO DEL CAPO

IL DISTRETTO

Settimanale di Comunicazione e Informazione del Poliambulatorio Distrettuale di Tricase

Direttore Editoriale: **SONIA GIAUSA** - Dirigente Urp Asl Lecce

Redattore: **ANTONIO ANDREA CIARDO** - Urp Distretto Socio-Sanitario di Gagliano del Capo

Segreteria: **ORNELLA QUARTA** - Urp Asl Lecce

A cura dell' **UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO** *** Tel. 0833.540701 *** Fax 0833.772390

Anno I, N°24

Tricase, 05 agosto 2011

VADEMECUM ESENZIONI TICKET

**Per le PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
(ticket per quota fissa, 10 Euro)**

**Per le PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI PRONTO SOCCORSO
OSPEDALIERO NON SEGUITE DA RICOVERO, CODICE BIANCO
(ticket per quota fissa, 25 Euro)**

LAVORATORI IN MOBILITA' (Codice E97)

CASSINTEGRATI (Codice E98)

INOCCUPATI (Codice E99)

ESENTI

**ORARIO APERTURA ESTIVA del POLIAMBULATORIO
(Sportello Scelta e Revoca, ed Esenzione ticket)**

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 14.00

Martedì, anche dalle ore 15.00 alle 18.30

ESENZIONE DALLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA * L.R. n.14/2011, art.13**

Sono esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche i soggetti di cui all'art.13 (Esenzione ticket per visite ed esami specialistici) della Legge regionale 6 luglio 2011, .14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011), e cioè: **INOCCUPATI** e loro familiari a carico, **LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA e STRAORDINARIA** e loro familiari a carico, **LAVORATORI IN MOBILITA'** e loro familiari a carico.

NORME IN MATERIA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DI PRONTO SOCCORSO

Per le PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE gli assistiti NON ESENTI dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al PAGAMENTO ULTERIORE di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 Euro.

Per le PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERO NON SEGUITE DA RICOVERO, la cui condizione è stata codificata come CODICE BIANCO, gli assistiti NON ESENTI sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 Euro, ad eccezione dei casi in cui l'accesso al Pronto Soccorso avvenga a seguito di traumatismi o avvelenamenti acuti, o riguardi assistiti di età inferiore a 14 anni.

NOTA

Prot. N°24/390/SP del 29 luglio 2011
dell'ASSESSORATO REGIONALE ALLE
POLITICHE DELLA SALUTE

"In caso di prenotazioni di prestazioni specialistiche effettuate prima dell'entrata in vigore della legge n.111/2011 le cui prestazioni siano erogate a partire dal 17 luglio 2011 (data di entrata in vigore così come previsto dalla norma in oggetto), ...devono applicare la quota fissa sulla ricetta così come previsto dalla norma in oggetto, anche nel caso di prenotazioni a fronte delle quali sia stato già effettuato il pagamento da parte dei cittadini. Le quote fisse...si applicano, infatti, con riferimento alle prenotazioni richieste dagli assistiti ed al momento della loro erogazione".

□ **E97: lavoratori in mobilità e loro familiari a carico** appartenenti ad un nucleo familiare con **reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05** in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

La condizione di lavoratore in mobilità deve sussistere al momento della fruizione della prestazione.

Sono richiesti 2 requisiti: mobilità+reddito.

L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

Documentazione da presentare:

- 1) Modello di richiesta debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente;
- 2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 3) Documentazione fiscale (Cud, Unico, 730 ecc.) del richiedente, del coniuge e di tutti i familiari a carico o in alternativa autocertificazione del reddito (in questo caso viene rilasciato un attestato di esenzione con scadenza massima di sei mesi);
- 4) Documentazione attestante lo status di lavoratore in mobilità (rilasciata dai Centri per l'Impiego).

□ **E98: lavoratori in cassa integrazione e loro familiari a carico** appartenenti ad un nucleo familiare con **reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05** in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

La condizione di cassaintegrato deve sussistere al momento della fruizione della prestazione.

Sono richiesti 2 requisiti: cassa integrazione+reddito.

L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

Documentazione da presentare:

- 1) Modello di richiesta debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente;
- 2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 3) Documentazione fiscale (Cud, Unico, 730 ecc.) del richiedente, del coniuge e di tutti i familiari a carico o in alternativa autocertificazione del reddito (in questo caso viene rilasciato un attestato di esenzione con scadenza massima di sei mesi);
- 4) Documentazione attestante lo status di lavoratore in cassaintegrazione o in alternativa autocertificazione.

□ **E99: inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05** in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Per inoccupato si intende il soggetto alla ricerca di prima occupazione che sia iscritto presso il Centro per l'Impiego in attesa di una prima attività lavorativa.

La condizione di inoccupato deve sussistere al momento della fruizione della prestazione.

Sono richiesti 2 requisiti: inoccupazione+reddito.

L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

Documentazione da presentare:

- 1) Modello di richiesta debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente;
- 2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 3) Documentazione fiscale (Cud, Unico, 730 ecc.) del richiedente, del coniuge e di tutti i familiari a carico o in alternativa autocertificazione del reddito (in questo caso viene rilasciato un attestato di esenzione con scadenza massima di sei mesi);
- 4) Modello C/2 storico rilasciato dal Centro per l'Impiego.

Esenzioni ticket per l'acquisto di farmaci, per condizione economica ed età

(D.M. 11/12/2009 - DGR N.1391 DEL 21/06/2011 E DGR N. 1389 DEL 21/06/2011)

Dal 1 luglio 2011 sono cambiate le modalità e le condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento della quota fissa di un euro a ricetta e dal ticket per l'acquisto di farmaci, per condizione economica ed età.

COSA E' CAMBIATO

- I titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice E03) ed i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice E04), *non pagano la quota fissa di un euro a ricetta e sono esenti totali dal pagamento del ticket;*
- Gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice E94), *sono esenti totali dal pagamento del ticket;*
- Gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice E96), e gli assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro (codice E95), *sono esenti parziali dal pagamento del ticket.*

COSA NON E' CAMBIATO

Non sono state modificate in alcun modo le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologie, invalidità, ecc.) che continuano a permanere, assicurando l'assistenza a tutti i pazienti in tali condizioni.

COSA DOVRÀ FARE L'ASSISTITO ESENTE

- ❖ Gli assistiti, ove in possesso delle condizioni previste, sono automaticamente inseriti negli elenchi del Sistema nazionale "Tessera Sanitaria", sulla base dei dati fornite dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate.
- ❖ Al momento della prescrizione, l'assistito (o altri che per esso ne abbia titolo, ad esempio il genitore per il minore) richiede al medico l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica: il medico, verificata la presenza del nominativo dell'assistito nell'elenco fornito dal sistema "Tessera Sanitaria", riporta il codice di esenzione sulla ricetta.
- ❖ Se il nominativo dell'assistito non è presente nell'elenco, il medico barra la casella N (nessuna esenzione) sulla ricetta ed invita l'assistito a recarsi presso gli sportelli dell'ASL di competenza per rendere l'eventuale autocertificazione ed ottenere l'attestato di esenzione, qualora ricorrano le condizioni.

C'è tempo fino al 30 settembre 2011 per richiedere il nuovo attestato: gli assistiti, che ritengono di avere diritto all'esenzione con i nuovi limiti, possono continuare ad utilizzare, sotto la propria responsabilità, gli attestati precedentemente rilasciati dalle ASL fino a tale data.

Si ricorda che l'autocertificazione dovrà essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito di valido documento d'identità.

Per *nucleo familiare* deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.

Per *familiari a carico* si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Viaggi attenzione al contrassegno per disabili



"Parking Card for disabled people" è il contrassegno valido in tutta l'Unione Europea per la sosta e la circolazione riservata ai portatori di handicap. Un documento che in Italia, purtroppo, anche se espressamente previsto da una raccomandazione UE, non è stato ancora predisposto. Questo contrassegno ha il pregio, rispetto a quelli nazionali, che per consuetudine continuano ad essere riconosciuti, di evitare sgradevoli contrattempi. È il caso di un viaggiatore italiano in vacanza in Svezia. Arrivato nel paese scandinavo ha noleggiato un'automobile e, città dopo città, ha parcheggiato, dove possibile, negli spazi appositi, esponendo il contrassegno handicap rilasciato dal proprio comune di residenza. Tutto bene fino alla città di Malmoe, dove si è visto multato di circa € 110. Il motivo? La non conformità alle indicazioni europee. Allo sfortunato turista non è rimasto altro che pagare la multa e fare ricorso presso le autorità svedesi riferendosi agli accordi bilaterali intrapresi tra gli stati del Vecchio Continente che prevedono la legittima validità dei documenti nazionali. Questa è la procedura da seguire in caso di contravvenzione, almeno fino a quando l'Italia non si sarà uniformata.

URP - Tel. 0833-540701

ESENZIONE TICKET PER REDDITO PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Per avere diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio il cittadino deve essere in possesso di vari requisiti (età+reddito, disoccupazione+reddito, età+pensione al minimo+reddito, ecc.).

Il semplice reddito basso (inferiore ad € 8.263,31) non dà da solo diritto all'esenzione.

Rimangono invariate le modalità di fruizione delle esenzioni dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche per invalidità o patologia. Nessuna novità anche per quanto riguarda le modalità di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica.

CODICI ATTUALMENTE VALIDI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

E01: cittadini di età inferiore ad anni 6 o superiore ad anni 65 appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a € 36.151,98.

Sono richiesti 2 requisiti: età + reddito.

Documentazione da presentare:

- 1) Autocertificazione dell'interessato (o di chi per esso ne ha titolo) resa tramite accesso allo sportello convenzioni del Distretto al sito www.sistemats.it della Tessera Sanitaria (SISTEMA TS);
- 2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 3) Tessera sanitaria o codice fiscale.

E02: disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Per disoccupato si intende il soggetto che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un lavoro a tempo determinato ecc.) un'attività di lavoro dipendente o autonomo e che sia iscritto presso il Centro per l'Impiego in attesa di nuova occupazione.

La condizione di disoccupato deve sussistere al momento della fruizione della prestazione.

Sono richiesti 2 requisiti: disoccupazione+reddito.

L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

Documentazione da presentare:

- 1) Autocertificazione dell'interessato (o di chi per esso ne ha titolo) resa tramite accesso allo sportello convenzioni del Distretto al sito www.sistemats.it della Tessera Sanitaria (SISTEMA TS);
- 2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 3) Tessera sanitaria o codice fiscale.

E03: titolari soltanto di pensione sociale (libretto di pensione categoria PS) o assegno sociale (libretto di pensione categoria AS) e loro familiari a carico. La pensione sociale (erogata sino al 31/12/1995) e l'assegno sociale (erogato dal 01/01/1996) sono prestazioni di natura assistenziale riservate ai cittadini che abbiano raggiunto i 65 anni di età, che risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia e sono sprovvisti di reddito ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

L'importo dell'assegno sociale (pensione sociale) per il 2011 è pari ad € 417,30 mensili (€ 411,53 per l'anno 2010).

E' richiesto un requisito: assegno sociale/pensione sociale.

L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

Documentazione da presentare:

- 1) Autocertificazione dell'interessato (o di chi per esso ne ha titolo) resa tramite accesso allo sportello convenzioni del Distretto al sito www.sistemats.it della Tessera Sanitaria (SISTEMA TS);
- 2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 3) Tessera sanitaria o codice fiscale.

E04: titolari di pensione "integrata" al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato ad € 11.362,05 in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

L'importo della pensione integrata al minimo per il 2011 è pari ad € 467,43 mensili (€ 460,97 per l'anno 2010).

Per verificare se si è titolari di pensione "integrata" al minimo si deve controllare il modello OBIS M (rilasciato dall'INPS) che riporta la seguente dicitura: "La pensione è integrata al trattamento minimo".

Sono richiesti 3 requisiti: età + pensione integrata al minimo+ reddito. L'esenzione si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

Documentazione da presentare:

- 1) Autocertificazione dell'interessato (o di chi per esso ne ha titolo) resa tramite accesso allo sportello convenzioni del Distretto al sito www.sistemats.it della Tessera Sanitaria (SISTEMA TS);
- 2) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- 3) Tessera sanitaria o codice fiscale.